

BGE 46 III 10

Bundesgericht (BGE), 1920-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_46_III_10

FR: ATF 46 III 10

IT: DTF 46 III 10

Volltext

Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Verwaltung und Verwertung handelt, sondern um Kosten, die infolge der Konkurseröffnung und der dadurch . notwendig gewordenen Inventarisierung der Aktiv- masse (Art. 221 SchKG) entstanden sind, weshalb sie zu den allgemeinen Massekosten geschlagen werden müssen (JAEGGER, Note 1 zu Art. 262 SchKG). Aus der bei den Akten liegenden Gebühren- und Auslagenrechnung geht hervor, dass das Amt für die Inventaraufnahme insgesamt 523 Fr. berechnet hat, nämlich 13 mal 20 Fr. Gebühren für 13 Tage Inventarisierung plus 13 mal 10 Fr. Auslagen plus 120 Fr. (Rechnung Bäcker für Mithilfe bei der Inventur) plus 7 Fr. (Aufstellung des Inventars) plus 6 Fr. (Grund- buchauszug). Von diesen 523 Fr. hat die Vorinstanz einen Betrag von 154 Fr. gestrichen, freilich ohne den Grund hierfür anzugeben, .sodass also noch 369 Fr. verbleiben, die in die allgemeinen Massekosten einzustellen sind. Ob diese Inventarisationskosten überzsetzt seien, braucht heute nicht geprüft zu werden ... 4. Estratto della sentenza del 11 aprile 1920 nella causa Huber. Non è ammissibile una domanda di proroga per interessi a scadenze posteriori al 31 dicembre 1919. Art. 10 ordinanza 5 gennaio 1917 e art. 4 e 5 ordinanza 2 novembre 1915. In Dr Huber in Wallenstadt, proprietario dell'albergo Villa Carmen in Lugano, aveva chiesto una proroga a fine 1923, tra altro, per interessi maturanti negli anni 1920-1922. . La Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale federale ha respinto questa domanda per i motivi seguenti : L'art. 1° dell'ordinanza 5 gennaio 1917, che modifica l'art. 4 dell'ordinanza del 2 novembre 1915, limita l'ammissibilità di una proroga per capitali al 31 dicembre und Konkurskammer. No. 5. 11 1919. Se ciò vale per i capitali, deve, con maggior ragione, valere per gli interessi. Stabilendo nel 1917 questi limiti, il Consiglio federale riteneva evidentemente che entro la fine del 1919 le condizioni economiche create dalla guerra si sarebbero talmente migliorate da non più giustificare la protezione speciale concessa agli albergatori con i decreti del 2 novembre 1915 e 5 gennaio 1917. È possibile che questa ipotesi non si sia pienamente avverata : non si sa. al giudice il deciderne. È principio di diritto, che il giudice non può indagare sulla fondatezza o l'opportunità delle ragioni che indussero il legislatore a disporre di legge. 5. Estratto della sentenza del 11 aprile 1920 nella causa Nacker. Domanda di proroga a sensi delle ordinanze 2 nov. 1915 e 5 gennaio 1917 interposta dopo la conclusione della pace fra le potenze maggiori. Sua ammissibilità. È proponibile anche per capitali ed interessi scaduti dopo la cessazione delle ostilità, ma prima del 31 dicembre 1919. Estremi del disposto dell'art. 1, c. 1 e 2 dell'ordinanza del 2 nov. 1915. . Con istanza 25 ottobre 1918 Carlo Kacke, proprietario della Pensione Graf in Minusio, chiedeva una proroga: 10 di sei mesi a datare dalla fine ottobre 1918 per un pagamento di 420 fr. scaduto il 7 luglio 1917 in favore di Guglielmo Graf in Zurigo su un prestito ipotecario di 18,000 fr.; 2° di un anno, dalla data delle scadenze, per (I) 775 fr., interessi scaduti il 30 giugno 1918, creditrice ipotecaria la Banca dello Stato del Cantone Ticino sul capitale di 14,000 fr. ; , b) 31 fr. 50, interessi scaduti il 30 giugno 1918, creditrice la

Ballea Svizzera-Americana in Locarnüj sul capi- tale di 9650 fr. . Respinta in sede cantonale. l'istanza fu acoltn dal

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.